

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI TERMINALI DI RILEVAZIONE
PRESENZE A DOPPIA TECNOLOGIA, APPLICATIVO DI GESTIONE, SERVIZI DI
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE, E SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE**

PARTE GENERALE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato regola, anche ai sensi del D.P.C.M. n.452/1997, l'accordo quadro per la fornitura in service full-risk di:

- 1) Fornitura di terminali e dispositivi per la rilevazione delle presenze, come di seguito meglio specificati;
- 2) Servizi di installazione e configurazione del software necessario al corretto funzionamento degli apparati e alle ordinarie operazioni di acquisizione dai Terminali dei dati per la gestione delle presenze/assenze e successiva archiviazione da parte del gestionale aziendale in dotazione al Servizio Gestione Risorse Umane;
- 3) Garanzia full-risk, assistenza e manutenzione della durata di 48 mesi sui prodotti forniti a decorrere dalla data dell'ultimo collaudo positivo dei terminali forniti in sostituzione di quelli esistenti e fino al termine della durata contrattuale residua per gli apparati installati successivamente (a decorrere, comunque, dalla data del loro positivo collaudo);
- 4) Attività di formazione per l'utilizzo dell'hardware e software in oggetto di gara.

ART. 2: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1 Ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti e dell'art 123 del Regolamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell'importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa)

2 In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

3 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

4 La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.

6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione.

7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art. 75, comma 3 del Codice dei contratti

8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggior danno), dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

9 E' in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.

11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art 113, comma 3 del Codice dei contratti.

12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: "Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante".

ART. 3: PERIODO DI PROVA

1. L'Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.

2. Il periodo di prova decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di collaudo avvenuto con esito favorevole, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.

3. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile del Servizio/i interessati alla fornitura od all'appalto, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l'Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato.

5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Azienda, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

Art. 4: DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, REVISIONE PREZZI E QUINTO D'OBBLIGO

1. Il service avrà durata quadriennale, decorrente dalla data dell'ultimo collaudo positivo dei terminali forniti in sostituzione di quelli esistenti.

2. Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto di seguito previsto.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio e/o della fornitura, nelle more delle procedure di aggiudicazione e stipulazione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto, in presenza di espressa richiesta dell'Amministrazione.

4. In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all'art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell'esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.

5. Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:

i. A I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In mancanza dei dati della sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall'art. 7, comma 4, lett.c del Codice dei Contratti, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l'andamento dello specifico mercato cui è legata la fornitura od il servizio in questione, i prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), con applicazione a fata dal 13° mese successivo a quello nel quale comincerà effettivamente il servizio/fornitura.

ii. G Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) e, comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito

negoziato, con facoltà della ASL appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di

- iii. ricondurre i propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
6. Nel caso in cui , nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 , commi 2 e 3, del Regolamento, si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio o della fornitura, soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo iniziale del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario può richiedere la rinegoziazione delle condizioni da applicare alla parte eccedentaria del contratto. In caso di disaccordo non si farà luogo all'estensione contrattuale. In ogni caso, la ditta aggiudicataria non vanta alcun diritto all'estensione contrattuale, anche all'interno del quinto contrattuale.

ART. 5: IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITÀ

Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.

Art. 6: INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ O COLLAUDO DEI TERMINALI

1. La fornitura dell'hardware e del software relativi ai terminali a sostituzione dell'attuale installato dovrà essere completata entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto. La fornitura sarà attestata in appositi verbali di installazione.
2. La verifica di conformità (o collaudo) è avviata dal Direttore dell'esecuzione successivamente all'avvenuta installazione di ciascun terminale, presso ciascuna sede in cui sia avvenuta una installazione.
3. In ogni caso, le operazioni di verifica dovranno **concludersi entro 30 giorni dalla data dell'ultimo verbale di installazione.**
4. Per collaudo si intende l'insieme delle operazioni volte a verificare che:
 - a. Quanto consegnato sia conforme all'ordine;
 - b. Sia presente la documentazione prevista per legge e/o richiesta in capitolato (manuale d'uso,
 - c. certificazioni di conformità del prodotto e/o del produttore etc.);
 - d. L'apparecchiatura non presenti evidenti danneggiamenti o macroscopici difetti di funzionamento;
 - e. la raggiungibilità dal computer ospitante il software di tutti i Terminali installati, della corretta acquisizione e memorizzazione dei file di testo e delle relative registrazioni sul database Oracle.
5. Non è obiettivo del collaudo verificare che le prestazioni dell'apparecchiatura siano qualitativamente corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato di gara ed a quanto dichiarato dal fornitore; tale verifica si esplica durante il periodo di prova di cui al precedente articolo 3.

6. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell'Azienda e gli incaricati dell'Aggiudicatario. L'assenza di incaricati della impresa aggiudicataria è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati tempestivamente all'Impresa aggiudicataria.
7. Affinché il collaudo sia valido dovrà obbligatoriamente essere compilato il **“verbale di collaudo”**.
8. Nel caso di 1° esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e
9. spese e nel termine perentorio assegnatole, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.
10. Detto termine, ai fini contrattuali è da intendersi quale “termine essenziale” ex art. 1457 del Codice Civile.
11. Nel caso in cui persistano le ragioni in forza delle quali non è possibile procedere alla sottoscrizione del “verbale di collaudo”, interverrà la risoluzione del contratto, così come previsto dal successivo art. 36.
12. Il collaudo con esito favorevole determina l'inizio del periodo di prova e l'avvio della fatturazione.
13. L'Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in Azienda, durante l'installazione ed il collaudo.
14. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità per difetti o mancanze di lieve entità, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole dal Direttore dell'esecuzione, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.
15. L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.
16. Al termine delle operazioni di verifica (da **concludersi entro 30 giorni dalla data dell'ultimo verbale di installazione**), il Direttore dell'esecuzione emette il certificato di conformità o, nei casi di cui all'art. 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione, positiva o negativa, e lo trasmette all'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 323 del Regolamento.

Art. 7 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l'art. 118 del Codice degli appalti.
 - A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% riferita all'importo complessivo di aggiudicazione;
 - B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto

e comporta l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell'appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;

C. E' vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.

D. L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto.

Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'Impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice degli appalti.

G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall'appaltatore.

H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all'Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;

I. L'impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;

J. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell'inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

K. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;

L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l'aggiudicatario. La responsabilità dell'esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell'appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l'affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

Art. 8: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture, dovranno, essere emesse con cadenza bimestrale ed indicare con precisione numero e la data dell'ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicati sul contratto o sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l'Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica della conformità della merce o della prestazione del servizio, da concludersi entro 30 dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, nonché della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di verifica di conformità, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Le operazioni di verifica di conformità dovranno concludersi entro trenta giorni dalla fine del periodo (bimestre) cui si riferiscono). Da tale data, la Ditta è autorizzata ad emettere le fatture (esempio: periodo di riferimento gennaio – febbraio: la Ditta potrà emettere la fattura a partire dal 1° marzo).
6. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della

7. ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.
8. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Art. 9: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA', RISCHI

1. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale
3. onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
4. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti
5. assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;
6. Nei contratti aventi ad oggetto l'appalto di servizi, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alla ASL.
7. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
8. L'aggiudicatario è obbligato:
9. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
10. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
11. ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente

Servizio della ASL del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento, d) ad osservare ed applicare quanto prescritto dall'art. 23 della LR n. 38/2007.

12. Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura o servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.

ART.10: CONTESTAZIONI E PENALITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE, COMPRESSE QUELLE PREVISTE NEI SERVICES, ED ALL'ASSISTENZA POST VENDITA

1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
2. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
 - A. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo (ivi compreso il termine previsto dal precedente art. 5, comma 4) o per l'installazione dello strumento, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
 - B. **Il frazionamento della fornitura**, qualora non concordato con l'ufficio ordinante, si configura come mancata consegna e comporta l'applicazione delle penalità di cui al presente punto.
 - C. In caso di fornitura di strumenti difettosi o non conformi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondenti ai requisiti descritti nell'offerta la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.
 - D. In caso di mancata sostituzione delle attrezzature contestate nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la

sostituzione, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

- E. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell'utilizzatore/destinatario.
- F. In caso di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature fornite verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l'impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto. In particolare, verranno misurati i livelli dell'UPTIME nel rispetto dei tempi di risoluzione indicati dalla ditta nella documentazione di gara.
- G. I criteri utilizzati per il calcolo della **penalità annua** da applicare sono i seguenti:
- Orario apertura del disservizio (guasto, anomalia, malfunzionamento): Orario di avvenuto disservizio rilevato dalla chiamata e dalla sua registrazione: **Tcd**
 - Orario chiusura del disservizio: Orario di rimessa in servizio rilevato dalla registrazione di chiusura della chiamata: **Tre**
 - Tempo di disservizio: Periodo in cui permane il disservizio: **Td = (Tre - Tcd)**
 - Le modalità di calcolo del parametro **Td** verranno precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto in funzione
 - della tipologia di apparecchiatura e del suo previsto tasso di utilizzo
 - ☐ Tempo di servizio nell'anno: Tempo di servizio richiesto nell'arco dell'anno (n° di ore di utilizzo previsto giornaliero x n° giorni di utilizzo previsto annuo): **T**
 - Tempo di disservizio nell'anno: Durata su base annua del disservizio a partire dall'orario di apertura e fino alla chiusura del disservizio: **Td anno = (Tre - Tcd) j**
 - Disservizio nel corso dell'anno (**UPTIME**): rapporto tra il tempo totale del disservizio nell'arco dell'anno e le ore/anno di erogazione del servizio: **UPT = (T - Td-anno) / T X 100**
 - Livello del servizio di Ultime contrattuale (vedasi Allegato A) :
 - *Parametro*: Efficienza
 - *Livello del servizio*: Uguale o maggiore a "L" Percentuale relativa al livello di servizio indicato nel Allegato A al presente capitolato)
 - Penale con applicabilità annua: $(L - UPT) \times 5\%$ del costo dell'apparecchiatura, al netto di IVA Non saranno calcolati come Td esclusivamente i seguenti disservizi:
 - Il tempo di fermo per motivi manutentivi, concordati per iscritto tra la ASL ed il Fornitore
 - I guasti su componenti che non comporti il fermo del servizio erogato (es. si guasta un alimentatore ma il sistema trasferisce il carico ad un secondo alimentatore fino al ripristino delle funzionalità)

- Il fermo dovuto a forze maggiori
- Il fermo per assenza di energia elettrica per un tempo superiore a quanto previsto dagli eventuali UPS e gruppi elettrogeni installati.

La penalità non si applica qualora l'apparecchiatura non riparata entro il termine indicato in offerta venga immediatamente sostituita con un'altra identica o perlomeno simile, che garantisca le prestazioni dello strumento in riparazione. Per il giudizio di corrispondenza della strumentazione rispetto a queste caratteristiche vale esclusivamente il giudizio del Responsabile dell'U.O. interessata.

Nel caso in cui venga raggiunto un livello di uptime (UPT) inferiore all'80%, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

4. LA ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e la presentazione dell'offerta.

5. Qualora bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.

ART. 11. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il risarcimento del danno per **inadempimento** ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.

2. **La risoluzione del contratto** avverrà:

- A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
- B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)

- E. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
 - F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
 - G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
 - H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - I. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
 - J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.
 - K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
 - L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
 - M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
 - N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
 - O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
 - P. Subappalto non autorizzato;
 - Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
 - R. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
 - S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
 - T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
 - U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
 - V. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
 - W. Forza maggiore,
 - X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al presente capitolato.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:

A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l'originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall'amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);

B. provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

A. giusta causa,

B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- ❖ qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- ❖ qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ❖ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ❖ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio

6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 12: FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.

2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Art. 13: ANTIMAFIA

1. L'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura / servizio è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, la ASL provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri, come meglio specificati agli artt. 12, 13 e 14.

Art. 14: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessantagiorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.

2. Fanno parte del contratto:

- Il Capitolato Generale;
- Il Capitolato Speciale con relativi allegati;
- La lettera d'invito alla gara;
- L'offerta della ditta.

Art. 15: SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.

2. Per aggiudicazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.) o per telefax, in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest'ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell'Aggiudicatario.

3. LA ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà di stipulare formale contratto anche per importi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

4. La sottoscrizione avverrà nella "forma digitale".

Art. 16: APPLICAZIONE LEGGE 196/2003

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata;

2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

3. I dati non verranno comunicati a terzi;

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all'acquisto;
7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.
8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

ART. 17: CESSIONE DEL CREDITO

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione digitale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l'art.117 del Codice degli Appalti.

ART. 18: FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni

contrarie scritte della ASL, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.

3. Previa autorizzazione della ASL, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.

4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.

5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.

- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;

- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

ART. 19: NORME GENERALI E DI RINVIO

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale.

PARTE TECNICA

PREMESSA

L'appalto di cui al presente capitolato regola, anche ai sensi del D.P.C.M. n.452/1997, l'accordo quadro per la fornitura in service full-risk di:

- 1) Fornitura di terminali e dispositivi per la rilevazione delle presenze, come di seguito meglio specificati;
- 2) Servizi di installazione e configurazione del software necessario al corretto funzionamento degli apparati e alle ordinarie operazioni di acquisizione dai Terminali dei dati per la gestione delle presenze/assenze e successiva archiviazione da parte del gestionale aziendale in dotazione al Servizio Gestione Risorse Umane;
- 3) Garanzia full-risk, assistenza e manutenzione della durata di 48 mesi sui prodotti forniti a decorrere dalla data dell'ultimo collaudo positivo dei terminali forniti in sostituzione di quelli esistenti e fino al termine della durata contrattuale residua per gli apparati installati successivamente (a decorrere, comunque, dalla data del loro positivo collaudo);
- 4) Attività di formazione per l'utilizzo dell'hardware e software in oggetto di gara.

Nell'erogare quanto previsto dal presente documento, l'Aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario deve impegnarsi a sviluppare e ad osservare una serie di procedure e modalità operative per controllare e gestire la fornitura ed i relativi servizi così come di seguito descritto.

Le effettive modalità di gestione del Contratto saranno concordate tra le parti: potranno essere nominati organismi di controllo, attraverso la costituzione di comitati tecnico-direzionali, interni all'Azienda o indicati da essa. Termini di consegna e attivazione sistema

Resta inteso che i lavori devono essere concordati con il Referente Aziendale del progetto e/o con il Gruppo di Lavoro, che possono validare o rettificare il crono-programma presentato in funzione delle effettive esigenze aziendali.

ART. 1: Installato attuale e previsto

Allo stato attuale coesistono due tipologie di collegamento dei Terminali di rilevazione delle presenze, analogico, tramite modem e linea telefonica dedicata, e digitale, tramite collegamento in LAN aziendale. A seguito della fornitura oggetto del presente capitolato, i collegamenti dovranno essere "esclusivamente" in rete LAN.

Nell'intera ASL di Pescara sono installati n° 4 Terminali connessi in modalità analogica e n. 26 Terminali connessi con tecnologia ethernet, tutti dotati di lettore di badge magnetico; i vari Terminali sono diversificati per tecnologia e anche per modello e precisamente corrispondenti al modello TRP 2000 di tipo analogico, e i modelli Thema Chorus, TS-TA31 e TBridge di tipo ethernet, distribuiti dalla ditta Honeywell s.r.l..

Il software di acquisizione è la versione 2.4.5 di Concerto Bridge della Honeywell s.r.l..

Si elencano i Terminali in uso:

TERMINALI ANALOGICI ESISTENTI:

NUM	LINK	DESCRIZIONE TERMINALE	UBICAZIONE	UBICAZIONE
1	Analogico	DSB Loreto A. - Nuova sede		Via Donato Chiarelli, 2 Loreto Aprutino
2	Analogico	DSB Tocco Casauria		Via Vagna, 45 Tocco Casauria
3	Analogico	SCAFA VETERINARI		Via Baiocco, 8 Scafa

TERMINALI IN RETE ESISTENTI:

NUM	LINK	DESCRIZIONE TERMINALE	UBICAZIONE	UBICAZIONE
1	LAN	DSB Città S. Angelo Largo Baiocchi,2		Largo Baiocchi,2 Città S. Angelo
2	LAN	P.O. PE Sotterraneo Ospedale		Via Renato Paolini, 45 Pescara
3	LAN	P.O. PE Pronto Soccorso		Via Renato Paolini 45 Pescara

4	LAN	P.O. PE (EX IVAP)	Via Renato Paolini, 45 Pescara
5	LAN	P.O. PE MENSA CON STAMPANTE STAR	Via Renato Paolini, 45 Pescara
6	LAN	PE Palazzina Ammin. ex Portineria 23	Via Renato Paolini, 45 Pescara
7	LAN	PE Palazzina Ammin. ex Portineria 24	Via Renato Paolini,45 Pescara
8	LAN	DSB Pianella	Via Santa Lucia 65019 Pianella
9	LAN	DSB Spoltore	Via del Convento,12 Spoltore
10	LAN	DSB PE-Nord Baiocchi	Via Nazionale Adriatica nord, 140 Pescara
11	LAN	DSB PE-Sud Via Pesaro	VIA PESARO Pescara
12	LAN	DSB PE-Sud Via Rieti	Via Rieti, 47 Pescara
13	LAN	DSB Montesilvano	Corso Umberto, 447 Montesilvano
14	LAN	DSB Popoli Nuovo	Via Aldo Moro, 10 Popoli
15	LAN	P.O. PO OSPEDALE	Via Saffi,118 Popoli
16	LAN	P.O. PO Amministrazione	Via Saffi, 118 Popoli
17	LAN	Carceri	Via San Donato, 2 - 65129 Pescara
18	LAN	P.O. PN P.S. Portineria	Via Battaglione Alpini, 1 Penne
19	LAN	P.O. PN Amministrazione	Via Battaglione Alpini, 1 Penne
20	LAN	P.O. PN - NUOVO	Via Battaglione Alpini, 1

			Penne
21	LAN	DSB Penne - Carmine	C.da Carmine , 107 – Penne (PE)
22	LAN	DSB San Valentino	Strada per Caramanico - S. Valentino in A.C
23	LAN	DSB Cepagatti	Via Duca degli Abruzzi 65012 Cepagatti (PE)
24	LAN	PE Scuola Infermieri	Via Renato Paolini, 45 Pescara
25	LAN	PE SERT	Via Renato Paolini, 45 Pescara
26	LAN	Consultorio Via Milli, 2	via Milli, 2 Pescara
27	LAN	DSB Scafa	Via della Stazione , 61 Scafa

Legenda:

PE=Pescara

PN=Penne

PO=Popoli

Si segnala che il terminale n. 5 è utilizzato esclusivamente per registrare tutti gli accessi alla mensa Aziendale e per la relativa gestione del buono pasto da parte del software di Gestione Economica del Personale.

Al suddetto terminale è collegata una stampante termica che stampa la ricevuta/attestazione del pranzo effettuato, il relativo tracciato segue un'elaborazione utile alla contabilizzazione in busta paga dell'importo dovuto che verrà poi detratto dallo stipendio.

Tale servizio di gestione della stampante, fornita dall'Azienda, con relativa assistenza e manutenzione, deve essere parte integrante del contratto di appalto.

Si aggiunge inoltre che, essendo stato esteso il servizio mensa anche ai Presidi Ospedalieri di Penne e Popoli, dovranno essere aggiunti due rilevatori presenze, con la medesima funzionalità, anche presso queste due sedi.

Sono inoltre previsti ulteriori terminali aggiuntivi da installare:

- all'interno dei presidi ospedalieri,
- nella sede di Via Largo Lama, 4, in Pescara,

nonché in ulteriori sedi distaccate, sempre nell'ambito del territorio provinciale, le cui ubicazioni andranno concordate al momento con sopralluogo congiunto insieme al personale della Ditta aggiudicataria.

Art. 1 **Caratteristiche dei Terminali richiesti**

In questo paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche minime che i Terminali oggetto della procedura di affidamento, regolata dal presente documento, devono avere.

Il Terminale deve essere alimentato elettricamente con tensione 220V AC, ovvero POE, senza necessità di dispositivi esterni di protezione o filtraggio.

Il Terminale non deve avere nessun dispositivo esterno, ogni dispositivo deve essere interno, compresa la scheda di rete Ethernet integrata e, se previsto, l'alimentatore.

Il collegamento deve essere esclusivamente con rete LAN Ethernet, protocollo TCP-IP.

Il Terminale deve consentire il rilevamento in doppia tecnologia, ossia deve avere sia il sensore magnetico per la lettura a strisciamento di badge magnetici ISO traccia 2, sia lettore RFID di prossimità, con tecnologia .

Il Terminale deve essere dotato di display LCD alfanumerico, con almeno due righe da 16 caratteri, retroilluminato, nel quale siano presenti almeno le seguenti informazioni:

a) Dati fissi

- Nome Azienda
- Data e ora corrente
- Codice Terminale

b) Dati variabili visualizzati dopo ogni rilevazione di presenza andata a buon fine

- Codice badge
- Codice causale
- Verso(entrata/uscita)

c) Dati variabili visualizzati dopo ogni rilevazione di presenza non andata a buon fine

- Notifica e istruzioni operative all'utente

Il display deve essere retro-illuminato e facilmente leggibile anche da una posizione più alta o più bassa rispetto al Terminale stesso.

Il Terminale deve essere dotato di una tastiera che permetta di digitare una causale numerica di due cifre.

Il Terminale deve riconoscere il verso (entrata/uscita) senza che l'utente preme tasti, ma distinguendo il verso in cui la banda magnetica del badge viene passata attraverso il lettore.

Il Terminale deve segnalare all'utente (visivamente e acusticamente) la corretta registrazione della presenza o segnalare che la rilevazione non è andata a buon fine.

Il Terminale deve essere in grado di memorizzare almeno 10.000 rilevazioni.

Il Terminale deve notificare chiaramente all'utente la non disponibilità a registrare presenze quando la memoria è satura, deve trasmettere un preciso stato di errore al software di gestione e/o ad un indirizzo mail dedicato.

Il Terminale deve essere dotato di autonomo orologio con data e ora esatte che devono essere sincronizzate da un Server NTP della Rete Asl di Pescara opportunamente scelto.

Il Terminale deve effettuare il passaggio tra ora legale e ora solare automaticamente, in base alla programmazione precedentemente inviata dal software di gestione.

Tutti i parametri di configurazione del Terminale (esclusi gli indirizzi di rete) devono poter essere inviati tramite il software di gestione.

In assenza di alimentazione elettrica il Terminale deve conservare una autonomia di almeno 4 ore, inoltre l'assenza di alimentazione deve essere facilmente rilevabile da qualunque utente del Terminale.

Quando la batteria tampone non è più in grado di permettere la registrazione delle transazioni, il Terminale deve apparire all'utente inequivocabilmente fuori servizio (ad esempio display vuoto). In questa condizione deve mantenere la memoria delle rilevazioni registrate e della configurazione per almeno un mese.

In caso di sostituzione del Terminale, se la memoria interna non è danneggiata, le rilevazioni presenti nel Terminale da sostituire devono poter essere trasferite nel nuovo Terminale; il trasferimento delle rilevazioni potrà essere effettuato direttamente sul nuovo Terminale (e successivamente scaricate dal software), oppure in laboratorio e poi inviato all'Amministrazione sotto forma di file di testo elaborabile dai software.

Il Terminale deve avere la possibilità di configurazione dei parametri di lettura dei badge.

Il Terminale deve gestire un "codice impianto", che premetta lo scarto direttamente dal rilevatore delle timbrature effettuate utilizzando badge "anomali", ovvero non rilasciati dall'amministrazione.

Sarà valutata la possibilità di integrare gli esistenti Terminali all'interno della stessa piattaforma.

Art. 2 Console con Monitor Centralizzato di Comunicazione e Configurazione

Il software oggetto di gara deve avere i requisiti minimi di seguito specificati.

L'Applicativo deve girare su piattaforma Windows Workstation (2008 o superiore), deve essere installato su un server in sala macchina del C.E.D. e fruibile in modalità web da qualunque postazione Asl di Pescara, per il controllo dei Terminali e l'interrogazione, con livello di autenticazione personale, delle timbrature effettuate.

I Terminali devono essere accessibili da qualunque punto rete della Asl anche con protocollo http per poter fare prove, controlli e quant'altro si dovesse rendere necessario.

L'Applicativo deve dialogare con i Terminali per mezzo della rete locale Ethernet con protocollo TCP-IP ed eventualmente, dove fosse necessario, in modalità analogica con modem e linea dedicata.

L'Applicativo deve scaricare periodicamente le rilevazioni presenti nel Terminale, registrandole sia su un database Oracle esterno (Gestionale Presenze delle Risorse Umane) che su file di testo, i tracciati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) codice Terminale (almeno 4 caratteri definibili dalla stazione appaltante);
- b) verso (entrata/uscita);
- c) causale numerica fino a 4 cifre in caso di giustificativi (digitata/scelta dall'utente sulla tastiera del Terminale) – stringa doppia in caso di giustificativi;
- d) codice badge (almeno 6 cifre);
- e) data rilevazione;
- f) ora rilevazione;

L'Applicativo deve registrare, oltre alle timbrature acquisite, gli eventi significativi su tabella database Oracle.

Le causali attualmente abilitate sono:

CAUSALE	NUM CAUSALE TERMINALE IN RETE	LETTERA CAUSALE TERMINALE ANALOGICO
PERMESSO PERSONALE	1	A
PFA – PIANO FORMATIVO AZIENDALE	2	B
PERMESSO PER SERVIZIO	3	C
REPERIBILITA'	4	D

LIBERA PROFESSIONE	5	E
MENSA	6	F
ADI	7	G
COMMISSIONI SANITARIE	8	H
PROGETTO OBIETTIVO	9	I

Tale tabella deve comunque essere personalizzabile in qualunque momento dal personale tecnico dell'Amministrazione.

La periodicità e le fasce orarie dello scarico rilevazioni devono essere programmabili.

L'Applicativo deve consentire anche lo scarico manuale delle rilevazioni mediante comando diretto.

L'Applicativo deve aggiornare almeno quotidianamente la data e l'ora dei Terminali in base alla data di sistema.

L'Applicativo deve aggiornare la programmazione del cambio ora legale sui Terminali. Tale gestione deve essere configurata perpetuamente in fase di installazione.

L'Applicativo deve configurare i parametri di funzionamento dei Terminali, compresa l'impostazione del verso delle timbrature.

L'Applicativo deve essere in grado di leggere un file di testo contenente rilevazioni e di registrarle come se provenissero da un Terminale.

Il tracciato dei file di output delle timbrature deve essere configurabile.

La licenza d'uso dell'Applicativo (e di ogni altro software necessario ad eccezione del sistema operativo) deve essere illimitata e perpetua.

In fase di presentazione dell'offerta devono essere dichiarate le caratteristiche minime del server che dovrà ospitare la console di gestione.

Art. 3 **Installazione**

I Terminali, quando installati, dovranno garantire la continuità e funzionalità con i badge esistenti.

La loro installazione e programmazione deve avvenire senza soluzione di continuità con le ordinarie operazioni di timbratura.

Sarà compito dell'Aggiudicatario proporre un piano di riprogrammazione dei Terminali dopo opportuna segnalazione da parte dell'Azienda di avvenuto cambio di tutti i tesserini magnetici.

Fa parte dell'attività di installazione anche l'ancoraggio a parete in tutte le sedi della Asl di Pescara.

Art. 4 **Servizio di Assistenza e manutenzione**

L'Aggiudicatario dovrà fornire il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per tutto il periodo di durata contrattuale su ogni componente dei sistemi oggetto di fornitura, nulla escluso.

L'assistenza deve coprire ogni tipo di malfunzionamento, parte di ricambio necessaria, aggiornamento del firmware ed aggiornamento/cambio di versione del software e relativi servizi professionali necessari al ripristino del sistema.

L'Aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio attraverso la manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria di tutti i componenti del sistema (manutenzione Full-Risk) attivabile attraverso un servizio di "Help-Desk" che la società partecipante al bando di gara deve definire in sede di offerta tecnica.

L'aggiudicatario, dovrà garantire la sostituzione per i prodotti (terminali e componenti HW/SW) in obsolescenza o non più in produzione, nelle modalità e nei tempi concordati con la Stazione Appaltante.

Il servizio di Help-Desk deve disporre di un numero di telefono, numero di fax ed indirizzo e-mail, mediante il quale gli utenti accreditati possono effettuare tutte le richieste di assistenza e manutenzione, devono essere indicati i tempi di intervento e di disponibilità oraria, fermo restando il requisito minimo di copertura di cui all'allegato A.

Si elencano i servizi minimi che l'Aggiudicatario dovrà garantire:

- manutenzione delle apparecchiature hardware in modalità Full Risk;
 - manutenzione software di tipo conservativo, correttivo, evolutivo e normativo;
 - servizi di assistenza all'utente sia per problemi di natura sistemistica che applicativa in relazione al sistema fornito nella sua globalità.
1. La manutenzione conservativa consiste in tutte quelle azioni di natura ordinaria necessarie e garantire un funzionamento sicuro, corretto e continuativo dell'Applicativo fornito.
 2. La manutenzione correttiva è volta ad eliminare difetti dell'Applicativo rispetto ai requisiti funzionali previsti.
 3. La manutenzione evolutiva consiste nell'installazione presso l'Azienda di tutte le nuove versioni dell'Applicativo che l'Aggiudicatario dovesse rilasciare successivamente al collaudo per tutta la durata del contratto.

4. La manutenzione normativa deve garantire adeguamento normativo dell'Applicativo in rispetto delle variazioni di legge di riferimento.
5. La manutenzione delle apparecchiature hardware in modalità Full Risk deve garantire, secondo i livelli di servizio di cui all'allegato A, almeno le seguenti attività:
 - Assistenza di primo livello: gestione in affiancamento.
 - Assistenza di secondo livello: gestione sostitutiva in loco.
 - Risoluzione di qualunque problema inerente lo scarico dei Terminali marcatempo.
 - Manodopera per interventi tecnici presso le sedi della ASL.
 - Manodopera per riparazioni effettuate presso il laboratorio dell'Aggiudicatario.
 - Tutti i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo (escluso i badge) necessari per le riparazioni e per mantenere in buono stato le apparecchiature. Sono comprese tutte le riparazioni, anche quelle dovute a sovratensioni o scariche atmosferiche. Sono esclusi solo i danni dovuti a manomissioni, atti vandalici o calamità naturali (incendi, allagamenti, etc.).
 - Riparazione di qualsiasi malfunzionamento alle apparecchiature per il sistema di rilevazione presenze, salvo i casi espressamente esclusi dal presente capitolato.
 - Aggiornamenti firmware (interno agli orologi).
 - Manodopera e fornitura di componenti per evolvere tecnologicamente le apparecchiature, con la trasformazione della comunicazione in GSM (ove esplicitamente richiesto per indisponibilità della connessione Ethernet). Tutti i canoni per utenze saranno a carico dell'Azienda.
 - Sostituzione gratuita di apparecchiature non più riparabili con nuove apparecchiature.
 - Installazione, configurazione ed attivazione di qualsiasi nuovo terminale acquisito dall' Azienda della stessa tipologia o compatibile con i Terminali oggetto della fornitura.
 - Attività di M.A.C. per spostamento apparecchiature da un sede all'altra (disinstallazione e reinstallazione).
 - Eventuali spese di trasporto per la consegna di apparecchiature e parti di ricambio.
 - Manutenzione preventiva programmata e ripristino funzionale.

Il servizio di assistenza e manutenzione può essere gestito attraverso connettività remota con collegamento VPN e/o intervento in loco ove si rendesse necessario intervenire.

Art. 5 Formazione

L'Aggiudicatario deve erogare adeguata formazione al personale dell'Azienda per la gestione completa del software di acquisizione, che per le attività di scarico e memorizzazione ordinarie, ed anche per qualunque operazione straordinaria riguardante il recupero di periodi pregressi o la riconfigurazione dei Terminali.

L'attività di formazione sarà erogata presso le sedi dell'Ospedale di Pescara in via R. Paolini 45, nelle modalità e nei tempi opportunamente concordati tra le parti.

Il personale da formare sarà non superiore alle 10 unità.

Allegato A

Livelli di servizio generali

ORARIO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	
Definizione	Finestra di utilizzo del servizio
Requisiti	08:00-18:00 da lunedì a venerdì 08:00-14:00 sabato

Manutenzione Terminali, Applicativo

RISPONDEZZA AL PROBLEMA	
Definizione	Tempo di intervento e di identificazione del problema
Requisiti	entro 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata
Calcolo	da verbale

TEMPO DI RISOLUZIONE DEL PROBLEMA	
Definizione	Tempo impiegato per la risoluzione dell'inconveniente (inclusa eventuale sostituzione delle apparecchiature)
Requisiti	entro 12 ore lavorative dalla chiamata
Calcolo	rapporti intervento controfirmati con data e ora

Gestione M.A.C. Terminali Marcatempo

TEMPO DI ESECUZIONE M.A.C.	
Definizione	Tempo trascorso tra la data richiesta per le attività di Move, Add o Change ed il momento in cui le attività vengono realizzate
Requisiti	100% Completate entro 8 giorni lavorativi
Calcolo	N° totale MAC richiesti e N° MAC effettuati entro tempo 8 gg.